



TRIBUNALE FEDERALE

## DECISIONE N° 11/s.s. 2022-2023

composto dai signori

Avv. Enzo Paolini

Avv. Marco Lupo

Avv. Andrea Rossi

Presidente

Componente

Componente

Riunita nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma, il giorno **8.3.2023**, alle ore 17.30 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, questo Tribunale Federale ha esaminato il deferimento del Procuratore Federale P.F. FIR/2022/0010 nei confronti dei sigg.ri Lino Loda, Jorge Pecollo, Marco festa, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Mina e dall'avv. Gianbattista Ludovico Scalvi; Gasto Javier Cuello, Chiara Galli, Daniele Porrino e Pietro Parigi, rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Ghirardi; Flavio Givani, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Alesse; Davide Miglietti, Andrea Rossini e Andrea Saviello rappresentati e difesi dall'Avv. Aldo Mazzocchi; Ivan Bordiga, Anna Zinelli, Laura Valtulini, Matteo Daniel, Giorgio Corsini per violazione degli artt. 20, comma 1, e 5 aggravati esclusivamente per il sig. Lino Loda ex art. 10, comma 1, lett. a) c) ed e), RdG FIR, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale e la ASD Old Rugby Rovato per violazione dell'art. 20 comma 6 del RdG F.I.R per violazione dei doveri generali di cui all'art. 20 RdG

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italoico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

### **Motivi della decisione**

Dall'esame della documentazione in atti e, soprattutto, delle memorie conclusionali depositate dalla Procura e dai difensori degli incolpati emerge la necessità, prima di eventualmente affrontare il merito della incolpazione, di accertare le eccezioni pregiudiziali e preliminari avanzate dalle difese degli incolpati.

La notizia "*di fatti rilevanti o atti rilevanti*" prescritta dall'art. 84 numeri 1 e 2 del RdG, veniva effettuata dalla Procura Federale in esito alla denuncia presentata in data 22/03/2022 dalla società Rugby Rovato.

A seguito di tale denuncia la Procura Federale in data 9 giugno 2022 chiedeva alla Procura Generale dello Sport una proroga di giorni quaranta che veniva concessa con la precisazione che i detti termini avrebbero dovuto comunque decorrere "*..... dal giorno successivo della scadenza del termine ordinario ex art. 47 comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI*".

A tale proroga seguiva, in data 20 luglio la richiesta di archiviazione da parte della Procura Federale che, però, veniva respinta dalla Procura Generale senza avocazione in data 4/08/2022.

Conseguentemente la Procura Federale, in data 28 ottobre notificava agli incolpati l'atto di deferimento di cui oggi è procedimento.

Tutti i difensori degli incolpati hanno eccepito la intervenuta decorrenza dei termini perentori previsti dal RdG, mentre sinteticamente la Procura ha respinto tali eccezioni pregiudiziali ritenendo, viceversa, che i termini indicati nel RdG avessero natura meramente ordinatoria.



## TRIBUNALE FEDERALE

La posizione della Procura Federale a parere di questo Tribunale federale non è condivisibile alla luce del combinato disposto dell'art. 82 n. 1 (*Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Codice*) e dell'art. 84 n. 3 e 4 del RdG.

Quest'ultimo, "Svolgimento delle indagini", infatti, al numero 3 della sua elencazione prevede che la durata delle indagini non può superare il termine di giorni 60 dalla data di iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante.

La medesima norma, poi, prevede, sempre al numero 3 che: "*Su istanza motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di giorni quaranta....*"

Orbene è in atti che la Procura Federale in data 9/06/2022, ben oltre, quindi, il termine di giorni 60, scadente il 22 maggio, chiedeva alla Procura Generale una proroga dei termini di indagine; che tale richiesta veniva accolta dalla Procura Generale con la specifica indicazione che i termini di decorrenza dei 40 giorni sarebbero iniziati dal giorno successivo della scadenza del termine ordinario ex art. 47 comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; che appare inequivoco, che il termine da cui avrebbero dovuto essere calcolati i 40 giorni di proroga era quello del 22 maggio 2022; che viceversa la Procura Federale, solo in data 20 luglio inviava la richiesta di archiviazione del procedimento, superando di ben 19 giorni la data di durata delle indagini ( 1 luglio) che arriverebbe addirittura a 57 giorni se si



TRIBUNALE FEDERALE

dovesse considerare la data di effettivo deferimento il 28 ottobre 2022.

A tale già derimente ricostruzione si aggiunga la specifica richiesta regolamentare di proroga prevista dall'art. 84 n. 3 e soprattutto il perentorio richiamo della Procura Generale dello Sport sia alla data di computazione della proroga concessa che all'art. 47 comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva.

Infatti, ove si volesse sostenere la natura ordinatoria del termine di cui all'art. 84 n. 3 non si comprenderebbe il successivo richiamo regolamentare previsto nel medesimo articolo alla motivata richiesta di proroga delle indagini alla Procura Generale ne, la puntualizzazione di quest'ultima alla data di computazione del termine ed al citato art. 47 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

Ne consegue la perentorietà dei termini a svolgimento delle indagini e l'estinzione del procedimento per prescrizione dell'azione, ai sensi dell'art. 82 n. 1 del Regolamento di Giustizia.

Per tale ragione, assorbente di tutte le altre questioni procedurali e di merito, questo Tribunale Federale

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, riunitosi in camera di consiglio, preso atto delle risultanze del fascicolo di causa; considerato che l'azione della Procura Federale è stata esercitata oltre i termini previsti dall'art. 84 n. 3 del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 82 n. 1, ritenendo



TRIBUNALE FEDERALE

i termini predetti, di natura perentoria, dichiara estinto il procedimento nei confronti di tutti gli incolpati.

Il Presidente del Tribunale Federale  
Avv. Enzo Paolini

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 14/03/2023

PUBBLICATA

N. 15/03/2023

Tribunale Federale  
Il Segretario  
Barbara Zicchieri

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italo - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it